



Ministero degli Affari Esteri

COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Delibera n. 11 del 15 marzo 2010

Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Vista la delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo n. 48 dell' 11 febbraio 1992;

Visto il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della succitata Legge n. 49/1987;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'articolo 1, commi 15bis e seguenti;

Visto il Decreto ministeriale 15 febbraio 2008, n. 034/0203, recante la disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero degli Affari Esteri

Delibera

Articolo 1

1. Su motivata proposta congiunta dell'Unità Tecnica Centrale, dell'Ufficio territoriale e dell'Ufficio XII, sentite le competenti Rappresentanze diplomatiche, il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo può istituire Sezioni distaccate delle unità Tecniche Locali in Paesi indicati come prioritari per la Cooperazione Italiana o in Paesi in cui nel biennio precedente sia stata soppressa un'Unità tecnica locale.

2. Le Sezioni distaccate svolgono le funzioni di cui all'articolo 13, comma 3 lettere c), d) ed e), della Legge n. 49/1987. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b) della medesima Legge rimangono di competenza dell'Unità Tecnica Locale.
3. La delibera di istituzione individua l'Unità Tecnica Locale dalla quale la Sezione distaccata dipende.
4. In qualsiasi momento, il Comitato Direzionale può deliberare ulteriori limitazioni alle funzioni svolte da ciascuna Sezione distaccata.
5. La soppressione delle Sezioni distaccate avviene con la procedura di cui al comma 1.

Articolo 2

1. Il coordinamento di una Sezione distaccata è attribuita al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b) della Legge n. 49/1987, con le modalità ivi previste.
2. Il coordinatore della Sezione distaccata dipende funzionalmente dal Direttore dell'Unità Tecnica Locale e gerarchicamente dal Capo della Rappresentanza diplomatica competente per il Paese in cui la Sezione distaccata ha sede.
3. In assenza di personale di cui al comma precedente, il Capo della Rappresentanza diplomatica competente per il Paese in cui ha sede la Sezione distaccata coordina le attività della Sezione stessa.
4. Il personale ausiliario ed esecutivo reclutato in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 49/1987 per le esigenze di ciascuna Sezione distaccata non può eccedere le quattro unità.

Articolo 3

1. I finanziamenti per il funzionamento della Sezione distaccata sono chiesti alla DGCS dal Capo della Rappresentanza diplomatica competente per il Paese in cui ha sede la Sezione distaccata, su motivata proposta del Direttore dell'UTL.
2. I fondi di cui al comma precedente sono accreditati al Capo della Rappresentanza diplomatica competente per il Paese in cui ha sede la Sezione distaccata.
3. Ferme restando le responsabilità del funzionario delegato, il Direttore dell'UTL, anche avvalendosi del personale della Sezione distaccata, coadiuva la Rappresentanza diplomatica da cui quest'ultima dipende nella tenuta della contabilità e nella resa del conto relativamente ai fondi di cui al comma 1 ed a quelli relativi alle attività di cooperazione svolte nel Paese in cui ha sede la Sezione distaccata.

